



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Ilio CICERI	Consigliere
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario

Nella Camera di consiglio del 2 agosto 2023, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021 del **Comune di Gessopalena (CH)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR, del 25 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023. n. 1;

vista l'ordinanza del 1° agosto 2023, n. 34, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 del Comune di Gessopalena (di 1.333 abitanti) acquisiti in data 9 dicembre 2022, protocollo n. 4945.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune in data 22 maggio 2023, prot. n. 2091, sono stati chiesti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti relativi al questionario in esame.

Con nota del 4 luglio 2023, acquisita in pari data con protocollo n. 2559, sono stati forniti i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

1. La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. in spec. comp. n. 32 del 2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192 del 2012, n. 184 del 2016, n. 228 del 2017 e n. 274 del 2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. In ordine alla disciplina sostanziale di riferimento, i novellati artt. 81 e 97 Cost. hanno stabilito la necessità che tutti i bilanci pubblici siano regolati dalla legge statale *ex art. 117, comma 2, lett. e) Cost. (diritto del bilancio)*. Per assicurare l'effettività del diritto del bilancio, la Costituzione ha riservato alla Corte dei conti, quale "*organo di garanzia*", una «*funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico [...] cui accede l'eventuale impugnativa, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione [...] ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica*» (C. cost. sent. n. 184/2022). L'interazione del nuovo art. 81 con i pregressi artt. 100 e 103 Cost., ha comportato che alla Corte dei conti siano affidati i controlli successivi sul bilancio, secondo i parametri legittimità-regolarità stabiliti ai sensi dell'art. 81, comma 6, Cost.

e dell'art. 5, comma 1, lett. a), l. cost. n. 1 del 2012. In quest'ottica, l'art. 20, comma 2, della l. n. 243 del 2012, affida alla Corte dei conti tali controlli, con le "modalità" (casi di attivazione del controllo sui saldi) e le "forme" (garanzie) stabilite dalla legge. Tale sistema di controlli si articola secondo "modalità" che interessano l'intero ciclo di bilancio degli enti territoriali e locali, che, in considerazione della natura giudiziaria dell'organo (art. 101, 108 e 111 Cost.), ha integrato in forme giurisdizionali. Tali forme e modalità generano un "sistema giustiziale" che ha lo scopo di garantire, nel corso di un unitario procedimento di controllo, la difesa effettiva con contraddittorio pieno e la possibile tutela impugnatoria (art. 11 Codice di giustizia contabile). Le forme dell'unico grado contemplate dal citato Codice di giustizia contabile realizzano un procedimento integrato, articolato in una fase di "controllo officioso" ed una di "impugnativa" ad iniziativa di parte; l'intero procedimento deve essere rispettoso dei principi del giusto processo (cfr. Corte cost. sent. 18 del 2019, Corte cost. sent. n. 184 del 2022 e consolidata giurisprudenza contabile, fra cui, *ex multis* Sez. riun. in spec. comp. sentt. n. 9, 10 e 20 del 2021, ordd. nn. 5 e 6 del 2021 nonché ordd. nn. n. 1, 7, 8, 9 del 2021). In entrambe le fasi, l'oggetto sostanziale del giudizio è il risultato di amministrazione e la sostenibilità dell'equilibrio di bilancio. Il *thema decidendum* è stabilito dalla relazione di deferimento del magistrato istruttore; al giudizio partecipano i soggetti che sono previsti come parti necessarie dalla "modalità" di controllo stabilite dal legislatore, nel rispetto del principio di tipicità processuale e del giusto processo di cui esso è espressione. Per contro, nella fase eventuale e impugnatoria, si applicano le specifiche norme del codice di giustizia contabile espressamente richiamate (artt. 11, 123-129 e 172-176 c.g.c.).

1.2. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.3. L'odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179 del 2007) - è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di ribadire che: *"le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare"* ("Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023", approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

2. Ciò posto, giova ricordare che questa Sezione ha analizzato, con deliberazione n. 243/2021/PRSE, il rendiconto 2019, mentre, con pronuncia n. 179/2022/PRSE il rendiconto 2020.

Con tale ultima pronuncia questa Sezione accertato: *"le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto, dandone comunicazione a questa Sezione asseverata dall'Organo di revisione entro 180 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione, ad adottare misure correttive volte:*

- al potenziamento della fase della riscossione delle entrate, in particolare dei crediti pregressi, con costante monitoraggio della quota accantonata come fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di

riportare il fondo di cassa in positivo, verificandone l'esatta quantificazione della quota vincolata, nonché a predisporre azioni mirate per il tempestivo pagamento dei fornitori;

- alla rimodulazione della spesa corrente in base all'effettivo incasso delle correlate entrate;

- al rispetto dei piani di rientro del disavanzo adottati in base alle singole normative di legge;

- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile, al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa".

2.1. L'Ente con nota prot. n. 1267 del 28 febbraio 2023 ha trasmesso una relazione a firma del Responsabile del servizio finanziario e asseverata dall'Organo di revisione.

Tale relazione è stata successivamente recepita dal Consiglio comunale con delibera n. 2 del 18 aprile 2023, inviata a questa Corte in data 18 maggio 2023 ed acquisita con prot. n. 2045.

2.2. Nella citata relazione è stato rappresentato quanto segue.

2.2.1. In merito al contenimento dei residui attivi viene rappresentato che: "In sede di predisposizione dei Bilanci di previsione 2020, 2021 e 2022 è stata fatta una stima reale delle entrate di natura tributaria, prime tra tutte IMU e Tari, aggiornando tempestivamente le banche dati dell'Ente e basandosi sul trend storico reale di incasso dei tributi.

In sede di Rendiconto 2020 e 2021 sono stati verificati gli importi realmente incassati al 31 dicembre conservando come definitive solo le somme realmente riscosse.

In fase di determinazione delle somme di natura tributaria da sottoporre ad attività di accertamento, gli importi sono stati stimati in modo prudenziale".

Viene evidenziato, ulteriormente, che: "nell'ultimo triennio è stata posta in essere una forte azione di eliminazione dei residui vetusti, per un totale di € 976.225,29 (...), che ha avuto come conseguenza principale la diminuzione del differenziale tra i residui attivi e passivi con evidente impatto sul risultato di amministrazione degli ultimi rendiconti approvati, passando da un differenziale di € 993.119,44 (Rendiconto 2019), € 758.51,84 (Rendiconto 2020) e € 341.380,03 (Rendiconto 2021)".

2.2.2. Nello specifico, in merito alla congruità dei residui attivi iscritti nel Titolo 3, si evidenzia che: "L'accantonamento a FCDE 2020 per le entrate del Titolo III è determinato dalle seguenti voci:

Sanzioni Amminist. Violaz. Regol. Com.li, Ordinanze Ecc.	555,70
Fitti Reali di Fabbricati	24.550,00
Proventi da Usi Civici	11.820,78

Sono stati esclusi dal calcolo i residui attivi derivanti dalle seguenti voci in quanto l'Ente ha intrapreso un'attività di controllo, con aspettative di recupero degli stessi:

- Rimborso segreteria convenzionata con vari comuni limitrofi;
- Mensa e trasporto;
- Loculi cimiteriali;
- Rimborso quote mutuo acquedotto e vari;

Sono stati esclusi inoltre dall'accantonamento a FCDE, per la particolarità della loro natura e per il loro trattamento contabile (somme iscritte in entrata e uscita per pari importo), le seguenti voci:

- Incassi da centrale idroelettrica Val Gleris srl per la somma complessiva di € 380.015,24: trattasi di rimborso spese per la realizzazione della centrale idroelettrica.

Nel titolo I delle uscite è iscritta una somma pari ad € 360.386,48 relativa alle spese da anticipare da parte dell'Ente, come da quadro economico allegato al progetto di realizzazione della centrale.

- Entrate e costi impianti fotovoltaici: nel Titolo III delle entrate e nel titolo I delle uscite sono stanziati somme di pari importo per la gestione contabile delle fatture degli impianti fotovoltaici.
- Incentivi e canoni impianti fotovoltaici: nel titolo III delle entrate sono iscritte le somme da incassare a titolo di utili previsti nei contratti di realizzazione degli impianti”.

2.2.3. Circa la composizione e l'evoluzione dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità viene comunicato che: “Da dicembre 2019 a gennaio 2023 sono state accertate e riscosse le annualità di imposta 2014-2015-2016-2017-2018-2019 e 2020 relative a IMU, TASI e TARI per un totale di € 267.132,22 (di cui € 95.753,38 nell'anno 2020, € 119.157,71 nell'anno 2021- come precedentemente comunicato con nota del 04/07/2022 - e € 52.252,13 nel 2022). Inoltre, sono stati stralciati residui attivi di difficile esazione”.

2.2.4. Per la gestione della liquidità vengono comunicate le: “problematiche principali per ognuna delle quali si espongono le misure fin qui intraprese.

a) Difficoltà di riscuotere tasse e imposte municipali

Nel corso del 2022, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento Tari 2019, IMU e Tasi 2020, sono stati riscossi i seguenti importi:

Anno di riscossione	IMU	TASI – a.p.	TARI	Totale
2022	38.550,73	4.673,00	8.028,40	51.252,13

L'invio dell'annualità di imposta 2021 per IMU e TARI è previsto entro il 16/03/2023.

Dall'emissione degli avvisi per le annualità 2020 e 2021, nella precedente nota, era stato stimato un introito complessivo di € 83.000,00.

Al 31/12/2022, le somme riscosse per i soli avvisi di accertamento 2020 sono pari ad € 51.252,13.

Ad oggi, l'ufficio tributi sta continuando l'attività di sportello per l'annualità 2020 e sono in corso di acquisizione i flussi f24 dal sistema SIATEL dal 01/01/2023 il cui importo sarà a breve quantificato.

Con determinazione del Responsabile Finanziario n. 17 del 18/10/2022, è stato affidato a So. Ge.R.T. SpA il servizio di riscossione coattiva IMU per gli anni 2012, 2013 e 2014 – TASI relativa all'anno 2014 e TARI relativa agli anni 2015 e 2016. Sono state inviate le liste di carico sulla base delle quali SoGe.R.T sta predisponendo gli avvisi da notificare per le annualità IMU 2012 / 2013 / 2014 e TASI 2014 di circa 85.000,00.

Nel corso del 2021 la Soget spa ha ripreso l'attività di riscossione coattiva per le annualità pregresse di sua competenza.

Con la resa dei conti di gestione relativi alle annualità 2020 – 2021 - 2022 sono state comunicate riscossioni per un importo pari ad € 10.639,79.

b) Difficoltà di riscuotere canoni di locazione

In bilancio sono iscritti residui attivi per un importo di € 67.398,25 di cui:

CANONI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO	€ 19.39825
CANONI DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO (ANTENNA VODAFONE)	€ 48.000,00

2.2.5. In materia di canoni di locazione ad uso anche abitativo, si riportano le seguenti azioni: “Per la riscossione dei canoni di locazione ad uso abitativo si è proceduto come di seguito.

Sono stati accordati tre piani di rateizzazione per il recupero dei fitti per le annualità dal 2015 al 2019 per un totale di € 12.999,90 con tre utenti, di cui uno anticipatamente estinto per € 4.999,59. In data 09/12/2022 è stata concessa una ulteriore rateizzazione per un importo di € 1.665,30. L'Ente sta riscuotendo gli importi relativi alle rateazioni concesse nelle scadenze concordate.

Dal 2023 sono previsti ulteriori introiti derivanti dalla concessione in comodato d'uso di un immobile comunale per un canone annuo di € 768,00 e il recupero di € 4.864,00 per il periodo compreso tra settembre 2016 e dicembre 2022.

Canoni di Locazione ad uso non abitativo (antenna Vodafone)

1) Con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 22/12/2022 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE CONVENZIONE CONCERNENTE LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DI INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI» al punto 7 si è stabilito

quanto segue. Il Comune di Gessopalena ed INWIT, stabiliscono concordemente di risolvere anticipatamente per mutuo consenso a far data dal 31/12/2022, senza corrispettivo a carico né dell'una né dell'altra parte, il Contratto Originario sottoscritto in data 28/09/2006 tra il Comune di Gessopalena e Vodafone Italia Spa (già VODAFONE OMNITEL N. V., VODAFONE OMNITEL B. V, già Vodafone Omnitel S.p.A., già Omnitel Pronto Italia S.p.A.) registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 7 il 21/02/2007 al n. 1461 Serie 3. Per il periodo intercorrente tra il 31/12/2020 e il 31/12/2022 verrà corrisposta la somma omnicomprensiva, a tacitazione di ogni pretesa, di euro 17.600,00 (euro diciassettemilaseicento/00). Detta somma verrà corrisposta entro 60 gg dalla sottoscrizione del nuovo contratto, con bonifico bancario presso l'istituto di Credito Poste Italiane S.p.A., Con reversali nn. 24 e 25 del 27/01/2023 è stata incassata la somma di € 24.000,00.

2) Con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 23/01/2023 avente ad oggetto: "Approvazione schema di accordo transattivo causa Vodafone Italia SPA / Comune di Gessopalena" è stato dato mandato al Sindaco pro tempore per la composizione bonaria della controversia con Vodafone che prevede: " il pagamento a saldo e stralcio della somma omnicomprensiva di € 32.000,00 (riferita alle annualità 2018/2019) da corrispondere in unica soluzione entro il termine del 31.03.2023, rinunciando ai diritti, alle azioni ed alle richieste ed eccezioni dispiegate con la Comparsa di Costituzione e Risposta, nonché a tutte le domande ivi svolte; In data 16/02/2023 è stato sottoscritto l'accordo transattivo definitivo con il quale Vodafone Italia Spa accetta la proposta di pagamento a saldo e stralcio della somma omnicomprensiva di € 32.000,00 da versare in un'unica soluzione entro il 31/03/2023.

c) Difficoltà di riscuotere i canoni di concessione per la costruzione della centrale idroelettrica dalla Società Val Gledir srl: Si rimanda a quanto già comunicato con nota a firma del Responsabile finanziario del 04/07/2022".

2.2.6. In ordine alle misure intraprese per la riduzione della spesa corrente si prende atto che: "dall'analisi dei macro aggregati 101, 103 e 104 si evidenzia che l'Ente ha adottato misure organizzative volte a ridurre il ricorso all'esternalizzazione dei servizi attraverso il potenziamento della propria dotazione organica che ha permesso di svolgere servizi attraverso proprio personale qualificato. Complessivamente la spesa è diminuita di € 87.907,08.

Tra le spese correnti ad avere una forte incidenza sul bilancio dell'Ente vi sono, altresì, le quote relative al rimborso dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti e Mef.

Si espone di seguito l'evoluzione dei mutui per le annualità 2023 -2025:

ANNUALITA'	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	TOTALE
2023	117.486,77	37.105,33	154.592,10

2024	82.021,52	32.330,39	114.351,91
2025	79.181,68	28.832,70	108.014,38

Come si evince dal prospetto, nel 2024 andranno a scadenza naturale mutui che comporteranno un risparmio di spesa per un importo pari ad € 40.240,19. Nel 2025 si avrà un ulteriore risparmio pari ad € 6.337,53.

Con determina n. 87 del Responsabile dell' Area Tecnica del 17/11/2022 sono state definitivamente assegnate aree cimiteriali per un importo pari ad € 22.000,00.

Con determina n. 92 del Responsabile dell' Area Tecnica del 06/12/2022 è stato alienato un immobile di proprietà comunale per un importo di aggiudicazione pari ad € 11.200,00.

L'Ente ha accantonato tali somme in bilancio ed ha previsto un utilizzo parziale delle stesse per l'estinzione anticipata di un Mutuo acceso presso CDP:

posizione	Scadenza	Tasso di	Debito residuo
4226088/00	31/12/2034	5,680	26.190,73

Detta estinzione si tradurrà in un risparmio complessivo per quota interessi pari ad 17.851,44 (dal 2023 al 2034) con una riduzione annuale di costi da iscrivere in bilancio per un importo stimato di € 2.999,18".

2.2.7. L'Ente ha comunicato che: "Con Delibera di Consiglio Comunale n. del 19 del 28/07/2022 è stato approvato il Regolamento delle spese di rappresentanza".

2.2.8. Infine, in merito alla gestione del FAL viene chiarito che: "l'Ente ha provveduto a riconciliare il dato con quello di CDP iscrivendo in bilancio la somma di 95.413,00 e a recepire le recenti modifiche normative dandone piena applicazione".

3. In primo luogo, si rileva l'approvazione in ritardo del rendiconto in esame, avvenuta con delibera n. 15 del 30 maggio 2022 (scadenza 30 aprile 2022).

4. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo di questa Sezione ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati del Comune.

Equilibrio di bilancio

5. Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del TUEL, devono caratterizzare la gestione annuale. Il mantenimento di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità

dell'indebitamento (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166 del 2022).

In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del TUEL). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per quanto concerne l'esercizio 2021 la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 – Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	180.128	0	180.128
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	36.161	-	36.161
Risorse vincolate nel bilancio	9.511	-	9.511
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	134.456	0	134.456
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	17.500	-	17.500
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	116.956	0	116.956

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e su dati estrapolati da BDAP.

L'Ente ottiene un equilibrio corrente in tutte e tre le componenti con il differenziale positivo tra entrate (Titolo 1, 2 e 3) e spese (Titoli 2 e 4). Tale saldo è pari ad euro 94.124.

La quota di disavanzo imputata è pari ad euro 87.565 derivante dalla sommatoria di euro 6.324 (disavanzo da riaccertamento straordinario), euro 12.443 (disavanzo gestito ai sensi dell'art. 39-*quater* del d.l. n. 162 del 2019) ed euro 68.798 (disavanzo ordinario). Questo aspetto verrà analizzato nel successivo paragrafo.

Emerge l'applicazione di avanzo per spese correnti per euro 177.154. Dal questionario al rendiconto sembrerebbe che tale importo sia collegato al FAL accantonato nel rendiconto 2020 e ai vincoli in materia di fondi Covid-19. In merito, nel riscontro istruttorio, viene specificato che: "Con delibera di C.C. n. 23 del 04/10/2021 avente ad oggetto: «Ratifica delibera di giunta comunale n. 49 del 06/09/2021 avente ad oggetto: variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs n.267/2000)» la somma di € 79.764,50 è stata applicata al bilancio 2021, a finanziamento di spese correnti afferenti l'emergenza COVID19". Pertanto, la differenza è da ricondurre all'applicazione del FAL.

Si richiama, nuovamente, l'attenzione sul comma 1-ter dell'articolo 52 del decreto-legge n. 73 del 2021: "A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo

come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso».

Si rileva un'errata gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'allegato a/1, estrapolato da BDAP, in quanto viene inserito come importo fondo al 1° gennaio 2021 l'importo stanziato in bilancio (euro 87.558) e non quello riportato nel rendiconto 2020 (euro 296.034).

Considerato che l'importo del fondo al 31 dicembre 2021 è inferiore (euro 123.720), rispetto a quello stanziato nel rendiconto 2020, l'Ente avrebbe liberato risorse con effetti migliorativi sugli equilibri.

La gestione di parte capitale saldi pari a zero, pertanto, l'equilibrio generale si basa sulle risultanze della gestione corrente che deve essere costantemente monitorata tenuto conto del saldo tra entrate e spese correnti nonché le difficoltà dell'Ente nella riscossione delle entrate proprie.

Attesa l'attuale congiuntura economica, si raccomanda una costante verifica in chiave prospettica dell'efficacia delle misure intraprese per il recupero del disavanzo generato nel corso degli esercizi.

Risultato di amministrazione

6. Il risultato di amministrazione - *“parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci”* (Corte cost., sent. n. 247 del 2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274 del 2017) - è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente.

Tabella n. 2 – Risultato e avanzo di amministrazione

	2021
Risultato di amministrazione	71.810
Fondo crediti di dubbia esigibilità	123.720
Fondo anticipazione di liquidità	91.476
Fondo contenzioso	15.000
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco	1.200
Fondo passività potenziali	2.500
Vincoli da leggi e dai principi contabili	9.511
Avanzo di amministrazione	-171.597

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

In primo luogo, si evidenzia che il risultato di amministrazione 2021 è composto da una mole di residui attivi superiori ai residui passivi (rispettivamente euro 3.373.817 ed euro 3.032.437). Il fondo pluriennale vincolato 2021 è pari ad euro 269.570 di cui euro 205.693 di parte capitale ed euro 63.877 di parte corrente. In merito a quest'ultimo, dalle informazioni desunte dal questionario al rendiconto, si evince che è stato generato per le seguenti fattispecie:

- salario accessorio e premiante per euro 31.826;
- incarichi a legali per euro 32.052.

6.1. In merito ai residui attivi e passivi, è stato analizzato l'elenco delle partite mantenute per anno di provenienza.

Tra i residui attivi emerge in particolar modo la presenza di crediti relativi a "proventi derivanti dalla gestione dei beni" per euro 859.955 con partite del periodo 2003 - 2021.

Nello specifico quelle afferenti il periodo 2003-2016 sono pari ad euro 117.602 mentre nel solo esercizio 2017 sono presenti crediti per euro 405.848 che rappresentano quasi la metà dell'importo complessivo.

Parimenti, nel Titolo 3, Tipologia 500, sono presenti residui del periodo 2015-2018 per euro 144.149.

Per tali posizioni è necessaria la costante verifica della loro esigibilità, nonché dei termini di prescrizione previsti per le singole entrate.

Sul Titolo 4, Tipologia 300, sono presenti partite relative a lavori pubblici per euro 1.207.512, di cui solamente euro 246.627 dell'anno 2021. La quota afferente al periodo 2016 - 2019 è pari ad euro 700.158.

Dal lato spesa, si rileva la presenza sulla Missione 1 *"Servizi istituzionali, generali e di gestione"*, Programma 2 e 3, di impegni risalenti al periodo 2012 - 2018 per complessivi euro 34.161.

Per tali partite, risalenti nel tempo, è necessario verificare i termini di prescrizione e, pertanto, se sussistono ancora i requisiti per il loro mantenimento in bilancio.

Ulteriormente, sulla Missione 8 *"Assetto del territorio ed edilizia abitativa"*, Programma 1 e sulla Missione 9 *"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"*, Programma 8 sono presenti residui del periodo 2015 - 2019, rispettivamente, per euro 245.594 e per euro 117.074.

Si ricorda che la corretta gestione del fondo pluriennale vincolato riveste una notevole importanza nei nuovi principi contabili in quanto si tratta di un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

6.2. L'Ente chiude l'esercizio 2021 con un disavanzo pari ad euro 171.597, in miglioramento rispetto al dato dell'esercizio 2020 (negativo per euro 185.278).

La quota recuperata nel biennio 2020 - 2021 è pari ad euro 13.681 inferiore alla quota imputata al bilancio di previsione 2021 - 2023 (euro 87.565).

Nel questionario al rendiconto, sezione II - gestione finanziaria, domanda 8.2, viene attestato che *"L'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 111, co. 4-bis del d.l. n. 17 marzo 2020, n. 18 secondo cui il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può, nel rispetto del punto 9.2.30 del principio contabile allegato 4.2 al d.lgs. n. 118/2011, non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi"*.

Premesso ciò si riporta l'evoluzione del disavanzo nel corso dell'ultimo triennio:

- anno 2019: euro 393.036;
- anno 2020: euro 185.278;
- anno 2021: euro 171.597.

Pur essendoci stato nell'esercizio 2020 un netto miglioramento (maggiore della quota imputata al bilancio di previsione 2020 - 2022), l'Ente ha comunque applicato al bilancio di previsione 2021-2023 le tre quote di disavanzo gestite conformemente alle rispettive normative.

Inoltre, non è stato dato atto delle maggiori attività che hanno generato proventi utilizzati per ridurre la quota di disavanzo pur senza imputazione dello stesso in parte spesa.

Nel questionario al rendiconto viene analizzato il disavanzo nelle sue componenti, come emergente dalla seguente tabella.

Tabella n. 3 – Disavanzo dell’Ente

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31/12/2021	ANALISI DEL DISAVANZO						
	Numero rate	Importo rate in €	Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020 in € (a)	Disavanzo 2021 in € (b)	Disavanzo ripianato nell’esercizio 2021 in € (c)= (a) - (b)	Disavanzo di amministrazione iscritto in spesa nell’esercizio 2021 in € (d)	Ripiano disavanzo non effettuato nell’esercizio in € (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	30	6.324,51	151.788,31	145.463,80	6.324,51	6.324,51	0
Disavanzo da costituzione del FAL da ripianare ai sensi dell’art. 52, co, 1-bis, d.l. n. 73/2021	0	0	0	0	0	0	0
Disavanzo da stralcio mini-cartelle ai sensi dell’art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021	0	0	0	0	0	0	0
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo del FCDE	15	12.442,83	186.642,38	174.199,55	12.442,83	12.442,83	0
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all’art. 243-bis TUEL	0	0	0	0	0	0	0
Disavanzo derivante da stralcio mini-cartelle ex articolo 11-bis, comma 6, del DI 135/2018	0	0	0	0	0	0	0
Disavanzo derivante dalla gestione dell’esercizio 2018 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	0	0	0	0	0	0	0
Disavanzo derivante dalla gestione dell’esercizio 2019 da ripianare con piano di	3	68.798,06	206.393,89	68.798,06	137.595,83	68.798,06	0

rientro di cui alla delibera 21							
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	0	0	0	0	0	0	0
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2021	0	0	0	0	0	0	0
Totale			544.824,58	388.461,41	156.363,17	87.565,40	0

Fonte: Questionario al rendiconto 2021

Nell'anno in esame, pertanto, l'Ente non recupera la quota imputata né dimostra le maggiori azioni volte alla riduzione del *deficit* complessivo.

Imputando il recupero della quota del rendiconto 2021 di euro 13.681 alle fattispecie risalenti nel tempo emerge che tale importo può essere imputato al disavanzo emerso in fase di riaccertamento straordinario dei residui ed a quello ai sensi dell'articolo 188 del Tuel.

Pertanto, nell'esercizio 2021 non sono state recuperate le quote di:

- euro 12.443 relativa al disavanzo gestito ai sensi dell'art. 39-*quater* del d.l. n. 162 del 2019;
- euro 61.442 relativa a parte della rata annua del disavanzo gestito ai sensi dell'articolo 188 del Tuel.

Da riscontro istruttorio, la quota imputata dall'Ente nel bilancio di previsione 2022 - 2024 è pari ad euro 87.555 di cui:

- euro 12.443 relativa al disavanzo gestito ai sensi dell'art. 39-*quater* del d.l. n. 162 del 2019;
- euro 68.798 relativa a parte della rata annua del disavanzo gestito ai sensi dell'articolo 188 del Tuel;
- euro 6.314 relativa alla quota del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

L'Ente con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 29 maggio 2023 ha approvato il Rendiconto di gestione 2022, da cui emerge un risultato di amministrazione pari ad euro 190.265 con un avanzo pari ad euro 15.623.

Da una prima analisi dei dati che compongono il risultato di amministrazione emerge una riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (pari ad euro 35.283 nel rendiconto 2022) sia per l'azione di recupero di crediti pregressi già comunicati con la relazione semestrale e sia per lo stralcio dal bilancio di partite inesigibili. Infatti, rispetto alla relazione inviata nel mese

di febbraio, emerge che in data 21 marzo 2023 “sono stati emessi gli avvisi di accertamento relativi alla annualità 2021 IMU e Tari” e che “in data 24 marzo 2023 è stata incassata la somma pattuita a seguito di accordo transattivo definitivo con la quale Vodafone Italia Spa ha accettato la proposta di pagamento a saldo e stralcio della somma onnicomprensiva di € 32.000,00 da versare in un’unica soluzione”.

Pertanto, nonostante il miglioramento manifestato nell’esercizio 2022, si raccomanda all’Ente il monitoraggio dei crediti pregressi ancora da recuperare al fine di stabilizzare il risultato positivo della gestione e invertire il *trend* negativo in termini di cassa.

Ciò premesso, è necessario che l’Ente continui ad applicare le quote previste di disavanzo nel rispetto dei piani di rateizzazione approvati.

6.3. Dall’analisi del prospetto contabile “All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità” trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche – BDAP, concernente la composizione dell’accantonamento al fondo 2021, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, ha accantonato a FCDE (euro 97.720) una somma pari al 41,99 per cento dei residui mantenuti (euro 232.748 di cui euro 152.067 relativi alla competenza ed euro 80.681 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 “Imposte tasse e proventi assimilati”;
- con riferimento al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, ha accantonato a FCDE (euro 26.000) una somma pari al 2,01 per cento dei residui mantenuti (euro 1.290.433 di cui euro 120.665 relativi alla competenza ed euro 1.169.768 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è stata presa in considerazione la Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” (totale residui di euro 922.443 di cui euro 877.959 relativi agli esercizi precedenti al 2021) ma non la Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” (totale residui 367.909 di cui euro 291.728 relativi agli esercizi precedenti al 2021).

Sui Titoli 1 e 3, in fase di riaccertamento ordinario dei residui, sono stati eliminati residui, rispettivamente, per euro 271.910 e per euro 48.702.

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l’equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione;

è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Il FCDE accantonato nel 2021 rappresenta il 3,67 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre e se consideriamo solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3 tale valore sale all'8,12 per cento.

L'Ente, nell'esercizio 2021, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari all'84,54 per cento e al 44,79 per cento ed uno a residui pari al 23,38 per cento per il Titolo 1 e pressoché nulla per il Titolo 3 (1,47 per cento). I residui nei due suddetti titoli rappresentano il 45,15 per cento di quelli totali (e, quanto alla loro formazione l'82,09 per cento deriva dagli esercizi antecedenti al 2021).

Tale *trend* non ottimale nella gestione dei crediti pregressi viene confermato dai dati della riscossione dell'evasione tributaria del biennio, che, a fronte di accertamenti complessivi per euro 116.427, presenta incassi per euro 83.967 (cfr. questionario al rendiconto).

Le modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell'Ente con riferimento all'esercizio 2021 sono rappresentate nella seguente tabella.

Tabella n. 4 – Modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell'Ente

Entrata	Modalità di riscossione - Volontaria	Modalità di riscossione - Coattiva
IMU/TASI	<i>Gestione diretta</i>	<i>Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)</i>
TARSU/TIA/TARI/TARES	<i>Gestione diretta</i>	<i>Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)</i>
Sanzioni per violazioni codice della strada	<i>Gestione diretta</i>	<i>Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)</i>
Fitti attivi e canoni patrimoniali	<i>Gestione diretta</i>	<i>Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)</i>

Fonte: Questionario al rendiconto 2021

La Sezione, tenuto conto dei perduranti riflessi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, raccomanda di porre in essere un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di una loro impropria conservazione, sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto e di mettere in atto una costante ed attenta valutazione delle poste da considerare nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

6.4. In merito al fondo anticipazione di liquidità, l'Ente ha accantonato nell'anno 2021 euro 91.476, che, in base alle informazioni in possesso di questa Sezione e trasmesse da Cassa Depositi e Prestiti, non risulta del tutto congrua con il debito residuo al 31 dicembre 2021 (euro 92.240). Di contro, da una prima analisi dei dati del rendiconto 2022, forniti in fase istruttoria, il valore del fondo al 31 dicembre 2022 appare congruo con quello di Cassa Depositi e Prestiti. Si evidenzia che nel questionario l'Organo di revisione ha fornito la risposta "non ricorre la fattispecie" alle domande inerenti:

- l'accantonamento delle risorse liberate a seguito della riduzione del FAL in un'apposita voce denominata "Utilizzo fondo di anticipazione di liquidità";
- l'evidenza, sulla relazione della gestione allegata al rendiconto 2021, delle modalità di copertura delle spese per il rimborso della quota di capitale dell'anticipazione.

Pertanto, richiamando l'Organo di revisione ad una maggiore attenzione e scrupolosità nella redazione degli atti di competenza in considerazione dell'affidamento che si pone negli stessi, nonché alla luce di quanto disposto dall'art. 240 del Tuel, si sollecita l'Ente ad attenersi alle norme relative la gestione dell'anticipazione di liquidità. Premesso ciò, la voce "Utilizzo fondo di anticipazione di liquidità" risulta presente nell'allegato a/1 del rendiconto 2022, estrapolato da BDAP.

6.5. Circa il fondo garanzia debiti commerciali, dalle informazioni reperite nella relazione al bilancio di previsione 2021 - 2023, non emerge alcun accantonamento.

Secondo il comma 862 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 *"Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente".

Tale accantonamento risulta presente nell'allegato a/1 del rendiconto 2022, estrapolato da BDAP.

6.6. Come segnalato anche nel questionario al rendiconto, emerge, altresì, il mancato accantonamento relativo ai rinnovi contrattuali.

6.7. Dall'analisi delle risorse vincolate e del prospetto a/2, estrapolato da BDAP, emerge che l'Ente ha vincolato risorse Covid-19 non utilizzate per euro 9.511.

A seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020) sono emerse le somme spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale. L'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese deve trovare allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

Tale importo vincolato deriva dalla differenza tra la quota vincolata nel rendiconto 2020 (euro 79.764) e quella impegnata nell'esercizio in esame (euro 70.253).

Con riscontro istruttorio è stato riportato il saldo della certificazione, negativo per euro 124.493, derivante da minori entrate per euro 104.080 e da maggiori spese per euro 20.413. L'importo ricevuto a titolo di fondo funzioni fondamentali è stato pari ad euro 30.746 che, come per il precedente esercizio, è inferiore alla perdita certificata.

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto riporta, erroneamente, la presenza di vincoli da certificazione Covid per euro 8.015.

Tenuto conto delle risultanze della certificazione relativa all'anno 2022, si raccomanda all'Ente di monitorare economie eventualmente ancora presenti per definire in modo puntuale le somme non spese ed oggetto di restituzione.

Gestione di cassa

7. L'Ente presenta, alla chiusura dell'esercizio, un fondo di cassa pari a zero così come nell'esercizio precedente. La differenza di parte corrente è positiva per euro 76.948.

In merito alla cassa vincolata, se ne rileva la mancata valorizzazione, criticità già presente nei precedenti esercizi. Dal prospetto della verifica di cassa al 31 dicembre 2022, redatto dall'Organo di revisione, emerge la presenza di somme vincolate per euro 33.750.

Tenuto conto delle croniche difficoltà di cassa da parte dell'Ente si sollecita un costante aggiornamento di tale elemento al fine di verificare le somme ricevute e destinate a specifici pagamenti.

Il Comune ha usufruito delle anticipazioni di liquidità messe a disposizione dallo Stato e nello specifico ha ricevuto:

- euro 56.781 nell'anno 2013;
- euro 56.781 nell'anno 2014.

Come per gli esercizi precedenti, è stato fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per un importo di euro 1.602.861 (in leggero calo rispetto all'importo di euro 1.663.108 dell'anno 2020, ma in aumento rispetto all'importo di euro 1.437.498 dell'anno 2019).

Emerge nuovamente la presenza di un residuo attivo per euro 228.016 e di uno passivo per euro 402.023 relativi agli esercizi precedenti a quello in esame.

L'Ente, in fase di controllo del rendiconto 2020, aveva rappresentato che: *“relativamente alla gestione sia dell'impegnato a residuo sia che dell'accertato a residuo si fa presente che dette scritture contabili per mero errore materiale non sono state movimentate prima di utilizzare gli stanziamenti a competenza così da allineare l'utilizzo nella sola gestione corrente. A tal fine si pongono immediatamente in essere le operazioni necessarie a valere sull'annualità 2022 per la chiusura dei suddetti residui attivi e passivi”*.

Per quanto riguarda l'anticipazione ricevuta in conto competenza si riscontra la corrispondenza tra accertato ed impegnato nonché la mancata integrale restituzione al 31 dicembre 2021. Infatti, l'esercizio viene chiuso con un residuo passivo pari ad euro 143.450.

7.1. Nella sezione Amministrazione trasparente-pagamenti dell'amministrazione, è stato pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti che risulta essere pari a 117,88 giorni.

Si rileva che l'Ente non ha allegato al rendiconto un prospetto (ex art. 41, comma 1 del d.l. n. 66/2014) attestante l'importo dei pagamenti, relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33, d.lgs. n. 33/2013.

In merito al valore dell'indice su riportato, l'Ente non ha rispettato il limite stabilito dall'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché quello di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il mancato rispetto dei due limiti normativi si riscontra anche per i singoli quattro trimestri 2021 e ciò dimostra come le difficoltà di cassa incidano in modo rilevante su tale aspetto.

L'attivazione di misure idonee al rispetto dei termini di pagamento (con particolare riguardo ai termini fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231) oltre che rimuovere ostacoli ad un legittimo flusso di liquidità verso i fornitori, potrebbe liberare ulteriori risorse, obbligatoriamente vincolate al fondo garanzia debiti commerciali, da destinare ai servizi per la collettività.

Nella stessa sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2021, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Il debito complessivo è pari ad euro 535.313 con 59 imprese creditrici.

Organismi partecipati

8. Si osserva che l'Ente ha adottato e trasmesso la delibera di Consiglio comunale n. 27 del 20 dicembre 2022 relative alle ricognizioni periodiche delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

Tabella n. 5 - Partecipazioni dell'Ente

Partecipata	Quota di partecipazione
SASI s.p.a.	1,20%
ECOLAN s.p.a.	1,26%
CARECINA GAS s.r.l.	25%
CALDERALI GAS s.r.l.	25%

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale di revisione delle partecipate.

In merito alla società Carecina Gas s.r.l. si rappresenta che: *“viene mantenuta la partecipazione dell'Ente nelle more dell'espletamento della gara d'ambito Chieti 2 Est-Sud per l'affidamento della gestione in forma associata del pubblico servizio di distribuzione del Gas metano così come previsto dal D.M. 226/2011”*.

Per quanto concerne, invece, la società Calderali Gas s.r.l. viene riportato che:

“- il 21/07/2022 l’Assemblea ordinaria della Calderali Gas S.r.l. unanime ha deliberato di procedere alla totale cessione delle quote societarie a causa dello stato di crisi del settore conseguente all’invasione Russa dell’Ucraina, iniziata lo scorso mese di febbraio, che ha determinato un vertiginoso aumento del prezzo al mc del gas, che tra maggio 2021 e maggio 2022 è stato di circa il 1000%, nonché importanti difficoltà alla continuità aziendale per la quale il principale fattore di rischio era rappresentato dalla disponibilità di uno shipper (fornitore all’ingrosso) in grado di praticare un’offerta per la fornitura di gas a prezzi sostenibili e certi, rischio conseguente alla desertificazione delle offerte di vendita sul mercato all’ingrosso;

- all’esito di ulteriori sviluppi negativi, il 19/11/2022 l’Assemblea ordinaria della Società in argomento, preso atto del perdurare dello stato di crisi, dell’altissima volatilità dei prezzi e dell’impossibilità di garantire la continuità aziendale conseguente al venir meno del proprio shipper Vestina Gas e Luce S.p.a. che unilateralmente ha rescisso anticipatamente il contratto in essere e alla perdita di tutti i propri clienti finali con il loro passaggio al Fornitore di Ultima Istanza (FUI) Enel o Hera, unanime ha deliberato, tra l’altro, di sottoporre ai Consigli comunali degli Enti soci la proposta sulla messa in liquidazione della Società entro il 31/12/2022;

- che lo Stato Patrimoniale e Conto Economico, della Calderali Gas S.r.l. al 30/11/2022, acquisiti al prot. n. 7983 del 6/12/2022, evidenziano una situazione economico patrimoniale equilibrata da cui deriva una proiezione dell’utile di esercizio di € 10.716/19 e a un attento esame consentono di valutare positivamente le prospettive della procedura di liquidazione non implicanti riflessi negativi sul bilancio dell’Ente”.

Pertanto, “Considerato, inoltre, che è venuto meno l’interesse del Comune di Gessopalena a mantenere la propria partecipazione azionaria nella Calderali Gas S.r.l. che non è più in grado di conseguire il proprio scopo sociale, giusto verbale del 19/11/2022 dell’Assemblea ordinaria” viene deliberato “di approvare lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Calderali Gas S.r.l.”.

Nel prendere atto della decisione di procedere allo scioglimento della società, tuttavia - tenuto conto delle motivazioni alla base di tale scelta sopra richiamate - questa Sezione ritiene opportuno ribadire nuovamente i principi in materia di interesse pubblico e partecipazioni pubbliche, come chiaramente ricordati *ex multis* dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 119/2020/PAR: *“Secondo l’art. 4, comma 1, D. Lgs. 175/2016 è precluso alle amministrazioni pubbliche, tra l’altro, acquisire o mantenere partecipazioni «anche di minoranza», in società aventi ad oggetto produzione di beni o servizi non strettamente necessari alle finalità istituzionali. Entro tale limite, le amministrazioni possono acquisire o mantenere, tra l’altro, partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di specifiche attività, tra cui quella di*

«produzione di un servizio di interesse generale» (art. 4, comma 2, lett. a), D. Lgs. 175/2016), definizione data dall'art. 2, comma 1, lett. h). In proposito, per la giurisprudenza contabile «Nel caso in cui la partecipazione dell'ente sia minoritaria (ed in assenza di altri soci pubblici, che consentano il controllo della società), il servizio espletato non è da ritenere «servizio d'interesse generale» posto che, a prescindere da ogni altra considerazione relativa alle finalità istituzionali dell'ente, l'intervento pubblico (stante la partecipazione minoritaria) non può garantire l'accesso al servizio così come declinato nell'art. 4: l'accesso al servizio non sarebbe svolto dal mercato a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica, economica, continuità, non discriminazione. Infatti, una partecipazione poco significativa non sarebbe in grado di determinare le condizioni di accesso al servizio che potrebbero legittimare il mantenimento della quota» (Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, Delib. 398/2016/PAR; in tal senso TAR Veneto, sent. n. 363/2018; in senso sostanzialmente conforme: Cons. Stato, sent. n. 578/2019). E' necessario, perciò, verificare se la partecipazione pubblica, anche plurima, consenta all'Ente di governare in conformità alle sue finalità istituzionali la società partecipata e, in particolare, la sua attività, talché «laddove questo governo non sia possibile, la partecipazione dell'ente pubblico assume nei fatti le caratteristiche di un semplice sostegno finanziario ad un'attività d'impresa, che si caratterizza tramite la sottoscrizione di parte del capitale, ma che non si accompagna alla possibilità di indirizzarla verso finalità di interesse pubblico» (TAR Veneto, 363/2018, cit.)”.

8.1. L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2021, in merito ai prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, di cui all'articolo 11, comma 6, lett. j, del decreto legislativo n. 118 del 2011, alla domanda se tali documenti hanno riguardato tutte le partecipazioni, ha fornito come risposta “non ricorre la fattispecie”.

Nella relazione, invece, viene attestata l'avvenuto adempimento dell'obbligo di legge. Ciò posto, viene attestata l'assenza di casi di mancata conciliazione.

Ulteriori profili di esame

9. Dall'analisi congiunta del questionario e della relazione dell'Organo di revisione emerge, altresì, quanto segue.

9.1. Il Comune ha provveduto, alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011. Dal riscontro fornito con le misure correttive adottate emerge l'adozione di uno specifico regolamento approvato con atto consiliare n. 19 del 28 luglio 2022.

9.2. I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente non ha rispettato i seguenti parametri:

- P2 “capacità di riscossione delle entrate proprie”: valore del 20,82 per cento a fronte di un limite del 22 per cento;
- P3 “anticipazioni chiuse solo contabilmente”: valore del 25,66 per cento a fronte di un limite pari a zero;
- P5 “sostenibilità disavanzi effettivamente a carico dell’esercizio”: valore del 6,67 per cento a fronte di un limite dell’1,20 per cento.

In merito al parametro P8 “capacità di riscossione totale” si rileva che il valore è pari al 49,11 per cento in prossimità del limite del 47 per cento.

Pertanto, alla luce delle difficoltà di riscossione dei crediti vantati, l’Ente è in prossimità del limite dei quattro parametri non rispettati che lo renderebbe “strutturalmente deficitario”.

9.3. In base alle informazioni riportate nello specifico questionario (prot. SC_ABR n. 4398 del 10 novembre 2022) nonché da quanto attestato dall’Organo di revisione, nella propria relazione, non emergono debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati.

9.4. L’Ente, in base a quanto riportate nella relazione al rendiconto 2021, presenta una spesa di personale pari ad euro 299.739 a fronte del limite, che per il Comune di Gessopalena, è pari ad euro 326.893. Pur prendendo atto di un lieve decremento rispetto all’anno 2020 (euro 308.072), si raccomanda il monitoraggio di tale componente.

9.5. Dal questionario al rendiconto 2021, si rileva che l’Ente non ha aggiornato gli inventari per determinare l’effettiva consistenza del patrimonio e che “*sta provvedendo a redigere e aggiornare l’inventario dei beni comunali*”.

Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

10. Considerato che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell’andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l’eventuale adozione di provvedimenti imponenti l’adozione di misure correttive non può prescindere dall’analisi dell’*“attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’ente locale”* (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2022, nonché l’eventuale ricorso allo strumento dell’anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 4 luglio 2023, relativa ai dati al 31 dicembre 2022, emerge che:

- l'Ente ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2022 per euro 1.328.890, in leggero calo rispetto all'importo di euro 1.602.861 dell'anno 2021;
- gli incassi diminuiscono da euro 3.629.196 del 2021 ad euro 2.891.694 del 2022; si riscontra un decremento delle entrate del Titolo 4 "Entrate in conto capitale" (da euro 585.220 nel 2021 ad euro 241.989 nel 2022) e la suddetta riduzione del ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- i pagamenti passano da euro 3.629.196 del 2021 ad euro 2.891.694 del 2022; il decremento è riconducibile sia alla macroarea 1.03.00.00.000 "Acquisti di beni e servizi" (da euro 514.272 ad euro 367.639) e sia alla spesa in conto capitale (da euro 868.978 ad euro 371.568);
- dall'analisi del prospetto "disponibilità liquide", si riscontra un fondo di cassa al 31 dicembre 2022 nuovamente pari a zero.

Si rileva, infine, la presenza di "Fondi dell'Ente presso il tesorerie al di fuori del conto di tesoreria" per euro 22.918. Si raccomanda di prestare attenzione a tali partite.

Osservazioni conclusive

11. Dall'analisi del rendiconto 2021 e da una prima osservazione delle risultanze di quello relativo all'esercizio 2022 emergono i primi indici di un possibile lento miglioramento da parte dell'Ente.

In primo luogo, nell'esercizio 2022 emerge la presenza di un avanzo di amministrazione, con la conseguenza che le azioni adottate per il recupero dei crediti pregressi devono essere ulteriormente rafforzate per dare continuità a questo risultato ottenuto. Infatti, l'incasso di crediti vetusti, uniti allo stralcio di crediti inesigibili ha permesso di ridurre il peso del fondo crediti di dubbia esigibilità sul risultato della gestione. Ciò premesso, non va dimenticato il ruolo di fondamentale importanza dello stesso fondo nel garantire la neutralizzazione degli effetti negativi delle mancate riscossioni e l'Ente dovrà assumere in tal senso azioni in termini estremamente prudentziali.

Ulteriormente, in termini di ricorso all'anticipazione di tesoreria nel periodo 2020 - 2022 si è avuto un *trend* in diminuzione con minori risorse attinte dal tesoriere. Ciò premesso, la costante presenza di un fondo di cassa pari a zero e una quota vincolata da reintegrare in toto sono un segnale evidente in ordine alla non più procrastinabile necessità di aumentare l'attività di riscossione, nonché di porre in essere una riduzione della spesa non necessaria.

Alla data del 4 luglio 2023, emerge l'assenza di reversali imputate a titolo di anticipazione di tesoreria, ma al tempo stesso, sotto la codifica 99998 "Incassi da regolarizzare derivanti dalle

anticipazioni di cassa", è presente l'importo di euro 839.421 che appare riconducibile alle risorse ricevute nell'anno.

Pertanto, nelle more dell'applicazione delle quote di disavanzo così come previste dalle singole normative, si raccomanda un rafforzamento dall'attività di riscossione per il mantenimento di un avanzo di gestione e, in particolar modo, alla riduzione dell'anticipazione di tesoreria per riportare, nel minor tempo possibile, in positivo il fondo di cassa e reintegrare così la quota vincolata. In caso di mancata adozione di misure volte alla regolarizzazione della gestione di cassa e - in chiave prospettica - anche al recupero del pieno equilibrio di bilancio, la Sezione si riserva di avviare la procedura prevista dall'art. 148-*bis* TUEL, a cui può conseguire il blocco della spesa non obbligatoria del Comune.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente, nel trasmettere entro sei mesi dalla comunicazione della presente deliberazione una relazione di aggiornamento sulle misure correttive adottate e sull'andamento della gestione finanziaria asseverata dall'Organo di revisione del Comune, è tenuto:

- al monitoraggio delle fasi di riscossioni, in particolare di quella coattiva, nonché della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- a adottare idonee misure per garantire il pagamento dei fornitori nel rispetto delle tempistiche stabilite per legge;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere, nonché ad una maggiore attenzione nella redazione degli atti di propria competenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Gessopalena (CH).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 2 agosto 2023.

Il Relatore

Giovanni GUIDA

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO